

ALLEGATO A

AVVISO PER I SOSTEGNI A FONDO PERDUTO, A FAVORE DELLE SCUOLE DI SCI AUTORIZZATE E DEI MAESTRI DI SCI ISCRITTI ALL'ALBO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, AI SENSI DEL D.L. N. 41/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 69/2021, ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA B). INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA', CRITERI E MODALITA' PROCEDURALI PER L'ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE.

Art. 1

(Finalità e regime di aiuto)

1. Il presente avviso disciplina, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID-19", le modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione e la relativa liquidazione, sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di cui all'allegato A della delibera di giunta regionale n. 1687 dd. 08 novembre 2021.

2. I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni che prevede che "aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze" e che pertanto la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste¹.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I soggetti beneficiari del contributo sono:

- a) maestri di sci di tutte le discipline iscritti, alla data del 31 marzo 2021, all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia tenuto dal Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia indipendentemente dal luogo di residenza;
- b) Scuole di sci operanti in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia regolarmente autorizzate all'esercizio per l'anno 2020.

I soggetti beneficiari che sono imprese:

¹ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DELLA COVID-19, paragrafo 3.1 Aiuti di importo limitato, punto 22:

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa¹⁹. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria²⁰) il 31 dicembre 2019;

c.bis In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio²¹ o aiuti per la ristrutturazione;

d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli²⁴ sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non devono essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- non devono, se di media/grande dimensione, essere state in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, o se di micro/piccola dimensione (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) non ha ricevuto aiuti per il salvataggio né è soggetta a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato (non rientrano in questa tipologia i ristori a valere sul DL 34/2020 art. 25 e sulla LR 3/2020 art. 5);
- devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (*Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi*).

Art. 3

(Intensità contributiva)

1. Il Servizio turismo e commercio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è individuato quale struttura regionale competente per la gestione dei contributi di cui al presente avviso. I contributi sono concessi ed erogati entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili destinate per tale attività e successivamente liquidati da parte della struttura regionale competente ad avvenuta esecutività dei provvedimenti di concessione dei contributi stessi.
2. Le risorse disponibili sono pari a € 1.348.373,76 di cui € 1.140.000,00 quale stanziamento massimo per i maestri di sci di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e € 208.373,56 quale stanziamento minimo per le scuole di sci di cui alla lettera b) dell'articolo 2 oltre all'eventuale parte variabile definita dalla rimanenza dello stanziamento per i maestri di sci.
3. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto:

a) MAESTRI DI SCI

- un contributo fisso di euro 500,00 a ciascun maestro di sci iscritto all'albo regionale;
- un contributo variabile pari al 35% del reddito dichiarato in domanda. Il richiedente dovrà tenere conto del migliore tra i redditi riconducibili all'attività di maestro di sci degli anni 2018-2019-2020. Qualora lo stanziamento disponibile, tolta la quota dei contributi fissi, non sia sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti, la stessa sarà ripartita proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Reddito del singolo richiedente}}{\text{Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute}} \times (\text{€ 1.140.000} - \text{totale contributi fissi per le domande pervenute})$$

Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo variabile è:

- per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia: comprovato da quadro RH della dichiarazione dei redditi e certificazione unica per i soci dipendenti. Dovrà essere indicata la sola parte riferita all'attività di maestro di sci;
- per i professionisti individuali con partita IVA: comprovato dal quadro RE o LM della dichiarazione dei redditi. Dovrà essere indicata la sola parte riferita all'attività di maestro di sci.

b) SCUOLE DI SCI

- lo stanziamento complessivo è ripartito in proporzione al reddito dichiarato in domanda secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Reddito della singola scuola}}{\text{Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute}} \times \text{Stanziamento (€ 208.373,56 + parte variabile)}$$

La scuola dovrà tenere conto del migliore tra i redditi degli anni 2018-2019-2020. Alla Scuola sci Tarvisio – Sella Nevea, ai fini del calcolo del reddito 2019 è consentito computare i redditi dell'ex Scuola di Sci Sella Nevea.

Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo variabile è:

- per le associazioni tra liberi professionisti: comprovato dal quadro RE2 della dichiarazione dei redditi;
- negli altri casi: dal bilancio regolarmente depositato.

Art 4

(Presentazione della domanda)

1. Le domande potranno essere presentate a partire **dalle ore 10.00.00 del giorno 11 novembre 2021 fino alle ore 16.00.00 del giorno 24 novembre 2021.**

2. La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata alla linea contributiva, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi). Nella pagina web dedicata sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di dichiarazione e delega.

3. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella pagina dedicata, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

4. Può essere soddisfatta una sola domanda per ciascun beneficiario; nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente verrà ritenuta ammissibile solo l'ultima pervenuta.

5. Le domande presentate sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 5

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla presente linea contributiva.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare, **il beneficiario si impegna a:**

a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda stessa;

b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

c) rendere disponibile all'Amministrazione regionale, qualora richiesta, la documentazione attestante il reddito dichiarato per il calcolo del contributo nonché la documentazione riguardante i divieti di cumulabilità del ristoro di cui al successivo articolo 10.

d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;

e) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it), oppure, per i soggetti privi di pec in quanto non obbligati alla tenuta della casella di posta elettronica certificata, la propria casella di posta elettronica ordinaria indicata nel modulo di domanda, con eccezione della domanda che viene trasmessa tramite il sistema Istanze On Line;

Art. 7**(Ispezioni e controlli)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione, finalizzati alla verifica dei requisiti per l'ammissione al contributo e del reddito dichiarato ai fini del calcolo del contributo

Art. 8**(Decadenza dal contributo)**

1. Dei contributi di cui al presente avviso è disposta la decadenza da parte della struttura regionale competente in caso di mancato consenso all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7 ed in caso di accertata carenza dei requisiti. Nel caso di decadenza dal contributo non si provvede alla ripartizione di ulteriori risorse.

Art. 9**(Revoche)**

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.

Art. 10**(Disciplina del cumulo)**

1. La presente agevolazione è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, compresi quelli emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalla normativa dell'Unione europea. In particolare, i contributi possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi
2. I contributi non possono essere cumulati con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.
3. In ogni caso il totale del contributo di cui al presente avviso e degli ulteriori contributi ricevuti dal beneficiario per le medesime finalità, a ristoro delle perdite subite a seguito della pandemia da Covid19 (anche con riferimento ai ristori regionali), non può superare il miglior reddito tra gli anni 2018-2019-2020. Tale principio non opera per i maestri di sci iscritti all'albo nel periodo 01/01/2021 -31/03/2021

Art. 11**(Riservatezza dei dati personali)**

1. I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di cui ai presenti criteri, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente strumento, secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia, e per eventuali future comunicazioni istituzionali di competenza della Provincia. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.